

Il ruolo di AAMS nel governo dei giochi (1)

- ◆ Ente cui è attribuita la riserva
- ◆ Governance
- ◆ Esercizio
- ◆ Scelte "politiche"
- ◆ Art. 1 D.Lvo. 496 del 14/4/48 "L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici, per i quali si corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro, sono riservati allo Stato".
- ◆ Diretto
- ◆ Potere amministrativo
- ◆ Gestione a privati (rapporto concessorio)

Il ruolo di AAMS nel governo dei giochi (2)

- ◆ Controllo entrate erariali

- ◆ Tutela

- ◆ Fiscalità


- ◆ Utili

- ◆ Parte nei giudizi penali (art. 4 l. 401/89)

Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione

- ◆ Potere sanzionatorio generale

Possibilità di gioco legale



IL GIOCO PUBBLICO

L'ordinamento, per ragioni riconducibili a motivi di utilità, riconosce come lecito il c.d.

gioco pubblico, attribuendogli piena tutela giuridica.

I giochi oggetto della disciplina pubblicistica presentano una caratteristica

fondamentale: quella di essere assoggettati al controllo dello Stato.

La legge, infatti, riserva l'attività di gioco e scommessa allo Stato.

La riserva di legge in materia di gioco pubblico: una riserva relativa. I regolamenti amministrativi possono contribuire a regolare la materia, ma i principi devono essere stabiliti dalla legge.

Le ragioni della riserva e del monopolio:

- **contrasto di possibili infiltrazioni criminali e del gioco illegale;**
- **tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;**
- **redistribuzione delle entrate derivanti dal gioco a favore dell'intera collettività**

- TIPOLOGIA DI APPARECCHI
- Gli apparecchi da divertimento si dividono in due grandi categorie:

Apparecchi che consentono vincite in denaro

- “newslot” (tulps, art. 110, comma 6, lett. a)
- “videolotterie” (tulps, art. 110, comma 6, lett. b)

Apparecchi da divertimento senza vincite in denaro

- apparecchi che erogano piccola oggettistica in premio (tulps, art. 110, comma 7, lett. a)
- videogiochi (tulps, art. 110, comma 7, lett. c)
- biliardi, biliardini, flipper, juke-box, ecc. (dpr 640/72, art. 14 bis, comma 5)

■ **Legge del 27/12/2002 n. 289 - art. 22**

■ Per una piu' **efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento** nonche' per favorire il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale, la **produzione, l'importazione e la gestione** degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento, come tali idonei per il gioco lecito, sono soggette a **regime di autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato**, sulla base delle **regole tecniche** definite d'intesa con il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate, **previa verifica della conformita'** degli apparecchi e dei congegni alle caratteristiche stabilite per la loro idoneita' al gioco lecito, il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in attesa del collegamento in rete obbligatorio entro il 31 dicembre 2003 per la gestione telematica degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito, organizza e gestisce un apposito archivio elettronico, costituente la banca dati della distribuzione e cessione dei predetti apparecchi e congegni per il gioco lecito. (allegato 1bis)

- **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153) (GU n. 164 del 16-7-2011)**
- **Art. 24**
- **Norme in materia di gioco**
- 13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
- 15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla legge in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualità di agenti di polizia tributaria.

(Modifica ART. 110 nella legge 266/2005):

- Comma 540. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 - «1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».
- 541. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
 - «3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».)

- **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0153) (GU n. 164 del 16-7-2011)**
- **Art. 24**
- **Norme in materia di gioco**
- 20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro **ai minori di anni diciotto.**
- 21. **Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.**

Gestione telematica del gioco

L'art. 22 della legge n. 289/2002 ha previsto l'istituzione di una o più reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.

- La rete di proprietà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) costituisce lo strumento necessario attraverso il quale deve essere esercitato il gioco stesso.
- Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono, pertanto, obbligatoriamente essere collegati all'apposita rete di AAMS.
- La rete di proprietà di AAMS viene affidata in concessione a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria (c.d. concessionari)

CONCESSIONARI

- *Roma, 20 marzo 2013.* L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che oggi, presso la sede di Piazza Mastai, sono state firmate le nuove convenzioni di concessione, a conclusione del bando di gara per l'affidamento in concessione della realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.
- Si fornisce di seguito l'elenco dei 12 soggetti aggiudicatari della nuova concessione che avrà la durata di 9 anni:
 1. CIRSA ITALIA S.p.A.
 2. CODERE NETWORK S.p.A.
 3. COGETECH S.p.A.
 4. G.MATICA S.r.l.
 5. GAMENET S.p.A.
 6. HBG CONNEX S.p.A.
 7. INTRALOT GAMING MACHINES S.p.A. (ex RTI JACKPOT SPA/INTRALOT SA)
 8. LOTTOMATICA VIDEOLOT RETE S.p.A.
 9. NETWIN ITALIA S.p.A. (ex RTI R.B.HOLDING S.r.l.)
 10. NTS NETWORK S.p.A. (ex RTI MERKUR INTERACTIVE ITALIA S.p.A.)
 11. SISAL ENTERTAINMENT S.p.A.
 12. SNAI S.p.A.

Prelievo erariale unico

- Il comma 13 dell'art. 39 del D.L. n. 269/2003 prevede che agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. collegati in rete si applichi il Prelievo Erariale Unico (PREU) in misura pari al 12,60 per cento delle somme giocate (la legge n.2/2009 ne prevede l'applicazione a scaglioni).
- L'art. 1, comma 1. lett. d), del decreto n. 86/2004 dispone che il PREU debba essere versato dal soggetto al quale l'AAMS ha rilasciato il nullaosta di cui all'art. 38, comma 5, della legge n. 388/2000.
- L'art. 3 dello stesso decreto, nell'elencare le attività e funzioni affidate in concessione stabilisce, al comma 2, lett. g) che il concessionario contabilizzi ed esegua il versamento del PREU.

■ L'ILLECITO AMMINISTRATIVO

- LE IRREGOLARITÀ RISCOSE SU APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO SONO DISCIPLINATE CON PROCEDURA AMMINISTRATIVA CHE PRENDE FORMA DELLA LEGGE SPECIALE 689/81, LA QUALE REGOLAMENTA LA MATERIA QUANDO ESSA È COLLEGATA ALLA DIFFORMITÀ DEI CONGEGNI ED È RISCOSE CON AZIONI DI ACCERTAMENTO CONTESTAZIONE –IRROGAZIONE-E RECUPERO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA

Ispezione cose e luoghi

Gli organi addetti al controllo ... possono, per l'accertamento delle violazioni procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora(L.689/81,art.13)

Quindi gli organi di controllo (Guardia di Finanza- Personale AAMS-forze di Polizia)possono procedere solo a ispezioni di cose e luoghi, non di persone se non espressamente autorizzati dal magistrato

Sono quindi da escludere tassativamente le perquisizioni, che sono (semplificando) le ispezioni fatte sulla persona. Va ricordato che la libertà individuale è inviolabile. Non è ammessa, infatti, forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale... se non per atti motivati dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 13).

". Il pubblico ufficiale che lo faccia abusa dei poteri inerenti le funzioni lui attribuite ed è punito, ai sensi dell'articolo 615 c.p., con la reclusione da uno a cinque anni In tali contesti vengono in essere diritti che la nostra carta costituzionale (art. 14) dichiara inviolabili: **Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni ... se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.**